

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969

(23<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente PREZIOSI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Discussione e approvazione:

« Norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni » (837) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 171, 174
ARENA . . . . .	174
DEL NERO, f.f. relatore . . . . .	172, 173
GIANQUINTO . . . . .	173
PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	174
SIGNORELLO . . . . .	173
VENANZI . . . . .	173
VIGNOLA . . . . .	173

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Bisori, Caleffi, Corrias, Dalvit, Del Nero, Illuminati, Li Causi, Maier, Palumbo, Perna, Preziosi, Righetti, Schiavone, Signorello, Tesauero, Treu, Venanzi e Vignola.

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Baldini e per l'interno Pucci.

VENANZI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Fracassi e Iozzelli:** « Norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni » (837) (Approvato dalla Camera dei deputati)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Fracassi e Iozzelli; « Norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

Informo altresì che, in luogo del senatore Murmura, assente per altri impegni parlamentari dalla odierna seduta, sarà il senatore Del Nero a svolgere la relazione.

DEL NERO, *f.f. relatore*. Il disegno di legge in esame già approvato dall'altro ramo del Parlamento è stato presentato dai deputati Fracassi e Iozzelli alla Camera il 12 novembre dello scorso anno. In origine, il disegno di legge riguardava esclusivamente una modificazione all'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, concernente l'iscrizione nel ruolo separato e limitato degli ufficiali di Pubblica Sicurezza in carriera speciale e dei capitani provenienti dal servizio temporaneo, o diversamente inquadrati nel ruolo ordinario, il cui collocamento in quiescenza doveva avvenire entro il 31 dicembre 1973. In un primo momento il Governo si espresse in senso contrario al provvedimento; successivamente, atteso l'unanime parere della 2<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati, modificò il proprio atteggiamento, esprimendo parere favorevole e presentando anche un proprio testo; esso sostanzialmente riproduceva quello dei presentatori Fracassi e Iozzelli, con alcune modificazioni più di carattere formale che sostanziale, salvo una, quella secondo cui i capitani, una volta promossi, avrebbero dovuto essere collocati in posizione ausiliaria. Tale modifica sostanziale, peraltro, non fu accolta dalla Camera dei deputati, né il Governo, ora che il disegno di legge si trova all'esame del Senato, intende insistervi, riproponendola.

Il Governo ha ritenuto opportuno alla Camera di presentare un proprio testo perchè, considerata la buona volontà dei parlamentari nel cercare la soluzione di un problema concernente, in definitiva, poche persone, gli è apparso equo proporre anche altre modificazioni migliorative a favore della categoria dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Tanto più che dal complesso di tali nuove norme non deriva alcun maggior onere per l'erario, mentre l'attuazione della proposta originaria, a favore di taluni capitani provenienti dal ruolo dei sottufficiali (quindi con carriera più difficoltosa) e di cui si voleva consentire l'avanzamento con riduzione dell'anzianità prescritta, comportava una spesa di lire 2.322.102 per un esercizio finanziario.

Le modificazioni proposte dal Governo e approvate dalla Camera dei deputati riguardano anzitutto una precisazione, all'articolo 1, secondo la quale il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per allievi ufficiali è il diploma di maturità classica, o scientifica, o di abilitazione magistrale, o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici, o per geometri. Ciò in uniformità all'indirizzo corrente di parificazione dei titoli di studio. Finora, invece, l'ammissione ai concorsi era limitata ai possessori di diploma di maturità classica, o scientifica, o di abilitazione magistrale.

L'articolo 2 dispone l'adeguamento, in relazione alle modificazioni apportate con la legge 21 marzo 1969, n. 97, delle norme sull'avanzamento degli ufficiali della Pubblica Sicurezza a quelle dei corrispondenti ufficiali dell'Esercito, in base alla giusta considerazione che le disposizioni debbono ugualmente valere per tutte le Forze armate.

Allo stesso principio si ispira l'articolo 3, con il quale si provvede in primo luogo a sostituire l'espressione *servizio permanente effettivo* con l'altra *servizio permanente*, ad evitare controversie in punto di diritto se un servizio, per esempio di 3-4 anni, debba considerarsi anche effettivo oltre che permanente, quindi ad elevare da 64 a 65 anni il limite di età per il collocamento in congedo assoluto nel grado di maggiore, analogamente a quanto già attuato per le altre Forze armate.

L'articolo 4 riproduce le norme del disegno di legge d'iniziativa degli onorevoli Fracassi e Iozzelli, con qualche adattamento di carattere formale, mentre con l'articolo 5 vengono apportati perfezionamenti alle vigenti norme di avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa. Con il primo comma si tende a rimuovere talune limitazioni nello sviluppo di carriera dei sottufficiali; con il secondo, a realizzare parità di trattamento rispetto all'Arma dei carabinieri e al Corpo delle guardie di finanza; col terzo, infine, ad apportare un opportuno correttivo all'attuale rigido sistema che esclude dall'avanzamento coloro i quali, al termine dell'aspetta-

tiva, non possono riprendere servizio perchè giudicati permanentemente inidonei sotto l'aspetto fisico, con gravi ripercussioni sul trattamento di quiescenza. Il correttivo consiste, ai fini della promozione, nel fare riferimento alla situazione al momento in cui il militare ha effettivamente maturato il diritto alla promozione e non più, come tuttora avviene, al momento in cui si adotta la decisione.

Con l'articolo 6 si cerca di porre rimedio ad alcuni inconvenienti determinati dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249 relative all'avanzamento ad appuntato a ruolo aperto, con le quali si prescrive una particolare anzianità. In primo luogo viene prevista la abolizione del contingente, fissato in 10.000 unità, delle guardie scelte. Quindi, vi è il secondo comma il quale ha fundamentalmente carattere interpretativo della portata delle vigenti norme sull'avanzamento ad appuntato, che mira a realizzare la necessaria parità di trattamento dei dipendenti della Pubblica Sicurezza con i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di finanza. Con il terzo comma — poi — si tende a rendere pienamente operanti le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, numero 249, in modo da fare coincidere l'espletamento degli scrutini di avanzamento ad anzianità con le date in cui gli interessati vengono a trovarsi nelle condizioni richieste.

L'articolo 7 chiarisce una situazione anomala e evita la grave sperequazione venutasi a determinare per il personale richiamato e trattenuto, cui il diritto all'indennità di buonuscita è stato riconosciuto con la legge 2 aprile 1968, n. 408, senza, peraltro, estenderlo a coloro già collocati in congedo. Ora tale diritto è riconosciuto anche a quest'ultima categoria. Così come, opportunamente, ad essa si riconosce il diritto all'attribuzione dell'indennità speciale annua, in aggiunta al trattamento di quiescenza.

I benefici previsti non comportano nel complesso un onere finanziario particolarmente elevato, anche se non sarà di 900.000 lire come è indicato nell'articolo 8; tutte le altre norme non richiedono specifica coper-

tura finanziaria essendo norme di carattere interpretativo, o di carattere perequativo.

Con questi chiarimenti, se la Commissione li ritiene sufficienti, si esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**S I G N O R E L L O .** Questo disegno di legge si presta a talune osservazioni anche in correlazione al trattamento di altre categorie del personale stesso della Pubblica Sicurezza e osservazioni di ordine tecnico, quelle stesse che anche il relatore ha messo in rilievo; per esempio, quelle che riguardano l'articolo 8 in materia di copertura.

Ritengo però che, data l'esigenza di andare incontro a talune esigenze di una categoria particolarmente benemerita, e di perfezionare l'applicazione — come lo stesso relatore ha sottolineato — o di interpretare alcune norme precedenti, sia opportuno, discutendosi il disegno di legge in sede deliberante, esprimere senza indugio il nostro voto favorevole, piuttosto che ritardare un provvedimento che è molto atteso.

**D E L N E R O , f.f. relatore.** Debbo inoltre far presente che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

**V E N A N Z I .** Noi siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge che, approvato dalla Camera dei deputati, viene a noi in veste organica e completa, soprattutto per quel che concerne il valore interpretativo delle sue norme.

**V I G N O L A .** Il Gruppo socialista voterà a favore.

**G I A N Q U I N T O .** Mai, in occasione della discussione dei numerosi provvedimenti relativi al personale della Pubblica Sicurezza, abbiamo discusso sui criteri di reclutamento, sui criteri di addestramento, sul modo d'impiego nei servizi di ordine pubblico di tale personale.

Onorevole Presidente, nell'esprimere voto favorevole sul disegno di legge in discussione, sollecito il Governo e la Commissione ad affrontare i problemi di fondo della Pubbli-

ca Sicurezza e a discutere una volta per sempre i criteri politici dell'uso delle forze di Polizia, sia nelle occasioni delle contestazioni sindacali, sia in occasione delle manifestazioni democratiche e che interessano il cosiddetto ordine pubblico; alla prima occasione, non appena cioè la Commissione sarà chiamata a discutere un altro disegno di legge concernente il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vorrei che tali criteri ci fossero resi noti.

Domando inoltre quando il Governo si deciderà a rimuovere ogni ostacolo, (antiparlamentare e anticostituzionale), alla discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri, sulla nuova legge di Pubblica Sicurezza, nonchè alla discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Corrao ed altri concernente il disarmo della Polizia.

Questo mio modestissimo voto sottopongo all'attenzione del Governo, tanto più forse che, in osservanza del Regolamento, potremmo chiedere la discussione dei due disegni di legge in Assemblea senza relazione anche se il Governo non vuole, perchè i disegni di legge sono d'iniziativa parlamentare ed il Governo deve seguire il Parlamento.

**P U C C I**, sottosegretario di Stato per l'interno. Riferirò doverosamente all'onorevole Ministro. Comunque è a conoscenza di tutti che il Governo ha più volte presentato, nelle precedenti legislature, disegni di legge sulla materia. Mi dispiace di non essere in grado, in questo momento, di dire di più, dato che non prevedevo che venisse oggi sollevata tale questione.

**A R E N A**. Noi siamo senz'altro favorevoli all'approvazione del disegno di legge in discussione per le ragioni di equità rilevate dal relatore e da altri colleghi.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

La lettera *b*) dell'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 405, è sostituita dalla seguente:

« *b*) essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 28 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, è sostituito dai seguenti:

« Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro, anche se collocati in soprannumero agli organici, ai sensi dell'articolo 37, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei ed iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano ancora stati promossi ».

(È approvato).

#### Art. 3.

Nell'articolo 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288, modificato dall'articolo 77 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, l'espressione « servizio permanente effettivo » è sostituita con « servizio permanente ».

A modifica dell'articolo 45 della legge 29 marzo 1956, n. 288, il limite di età per il collocamento in congedo assoluto nel grado di maggiore è elevato da 64 a 65 anni.

(È approvato).

## Art. 4.

I capitani iscritti nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali non abbiano potuto o non possano maturare, prima del compimento del limite di età per la cessazione dal servizio, l'anzianità prevista dall'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono promossi al grado di maggiore con anzianità decorrente dal giorno precedente a quello del compimento del limite stesso.

Sono riaperti i termini fino a 15 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di iscrizione nel ruolo separato e limitato da parte dei capitani di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 408, anche se collocati in ausiliaria dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

## Art. 5.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi per esami di merito ai gradi di maresciallo di 3ª classe e di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non sono di ostacolo i risultati negativi conseguiti in precedenti concorsi. Nei concorsi predetti sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 30 cinquantèsimi nelle due prove scritte e non meno di 25 cinquantèsimi in ciascuna di esse.

Le promozioni per merito straordinario che vengono conferite ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e dell'articolo 20 della legge 13 luglio 1965, n. 845, sono disposte con decorrenza dalla data del verificarsi dell'evento o dei fatti che determinarono le relative proposte.

Ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già scrutinati per l'avanzamento e dichiarati idonei, nei cui confronti il conferimento della promozione è stato sospeso, perchè collocati in aspettativa per infermità, la pro-

mozione stessa è conferita, in caso di giudizio di permanente fisica inidoneità al servizio, dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo.

(È approvato).

## Art. 6.

La nota *b*) in calce alla tabella *G* annessa alla legge 20 dicembre 1966, n. 1116, è soppressa.

Le promozioni ad appuntato di pubblica sicurezza, già conferite e da conferire in attuazione dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, decorrono dalla data di compimento della prescritta anzianità, non anteriore comunque a quella di entrata in vigore della legge predetta, ovvero dalla successiva data in cui siano venuti a cessare gli effetti di cause tassativamente previste come ostantive dalle norme di avanzamento.

Fino al 31 dicembre 1970, agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si prescinde, ove necessario, dal possesso della qualifica di guardia scelta.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad anzianità ed a ruolo aperto dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono conferite con il criterio stabilito nel secondo comma del presente articolo.

(È approvato).

## Art. 7.

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese al personale richiamato e trattenuto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocato in congedo nel periodo di tempo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge predetta e della legge 6 luglio 1962, n. 888.

Al personale di cui al precedente comma ed al personale mantenuto in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888, cessato dal servizio con diritto a pensione, per limiti di età o

